

# **Comune di Castelliri**

*Provincia di Frosinone*

## **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 14/06/2012

VISTO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
1 / 17

*Comune di Castelliri**Provincia di Frosinone*

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

**INDICE**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO</b>
1	Oggetto del regolamento	24	Il funzionario responsabile
2	Ambito di applicazione - Limite temporale	25	Sanzioni
	<b>CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO</b>	26	Lotta all'evasione
3	Zone di applicazione		<b>CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
4	Presupposto della tassa	27	Accertamento con adesione
5	Esclusioni	28	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
6	Soggetti passivi	29	Procedura per l'accertamento con adesione
7	Locali in multiproprietà	30	Atto di accertamento con adesione
8	Locali ed aree tassabili	31	Adempimenti successivi
9	Locali ed aree non utilizzate	32	Perfezionamento della definizione
10	Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche		<b>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI</b>
	<b>CAPO III - TARIFFAZIONE</b>	33	Disposizioni finali
11	Obbligazione tributaria	34	Pubblicità del regolamento
12	Riduzioni di tariffe	35	Entrata in vigore del regolamento
13	Agevolazioni	36	Casi non previsti dal presente regolamento
14	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	37	Rinvio dinamico
15	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	38	Tutela dei dati personali
16	Gettito del tributo		
17	Tariffe		
18	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta		
19	Tassa giornaliera di smaltimento		
	<b>CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI</b>		
20	Denunce		
21	Denuncia di variazione		
22	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni		
23	Modalità dei rimborsi		

**CAPO I - NORME GENERALI****ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

**ART. 2  
AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE**

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alle applicazioni, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

**CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO****ART. 3  
ZONE DI APPLICAZIONE**

*(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993. Sono comunque da considerarsi esenti le località di S. Angelo e S. Elia dove il servizio di raccolta non è attivato.

**ART. 4  
PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

*(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle civili abitazioni, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.

2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

misura della riduzione	distanza dal contenitore più vicino
0 .....%	non più di 400 ml.
15 .....%	non più di 500 ml.
25 .....%	oltre 500 ml.

6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 14, 15 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 40% della tariffa ordinaria.

### **ART. 5 ESCLUSIONI**

*(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)*

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione della cessazione delle principali utenze di acqua, energia elettrica, gas metano.

2. Non sono comunque soggetti a tassa:

- a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) piccoli ripostigli situati all'interno delle abitazioni;
- c) i sottotetti qualora non utilizzabili. Il sottotetto è da considerare utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto del solaio, è superiore a ml 1.80 e quando sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
- d) le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessoria dei locali destinati a civile abitazione;
- e) le parti comuni del condominio di cui all' art. 1117 del Codice Civile;
- f) i balconi e le terrazze scoperte utilizzati come accessori o pertinenze di locali;
- g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- h) le unità immobiliari prive di qualsiasi mobile o suppellettile, o prive di almeno due delle seguenti utenze: gas, acqua, luce;
- i) i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici utilizzati come rimessa attrezzi e a fienili;
- j) gli edifici adibiti in via permanente all' esercizio di culto di confessione religiosa, che oltre a quella cattolica, sia ammessa dallo Stato Italiano sulla base di intese;
- k) abitazioni con occupanti assistiti dal Comune in via continuativa.
- l) b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993;

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2.

### **ART. 6 SOGGETTI PASSIVI**

*(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 14/06/2012

tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

**ART. 7**  
**LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ**  
(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

**ART. 8**  
**LOCALI ED AREE TASSABILI**

(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, bagni, gabinetti, ecc.). Sono altresì tassate, con aliquota ridotta del 50% rispetto alla tariffa per abitazione principale le pertinenze delle abitazioni, (cantine, rimesse, autorimesse, depositi, ecc.) anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato, con esclusione delle stalle, dei fienili, delle serre a terra e dei granai;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici –comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo

all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle civili abitazioni.

3. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta al 70%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

**ART. 9**  
**LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE**  
*(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e fornite di servizi (acqua, luce, gas);

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

**ART. 10**  
**ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**  
*(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)*

**A)** Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 14/06/2012

- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

**B)** I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 5 Kg./mq. ovvero 0,05 mc./mq. Infine,

**C)** sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

**D)** non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero e i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

**E)** l'assimilazione potrà essere modificata in riferimento alle relazioni trimestrali dell'ufficio Tributi con apposita deliberazione Consiliare.

### CAPO III - TARIFFAZIONE

#### ART. 11

#### OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

**ART. 12  
RIDUZIONI DI TARIFFE**

*(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)*

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazioni con unico occupante . . . . .	. . . 20 . . . .	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune . . . . .	. . . 20 . . . .	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività . . . . .	. . . 30 . . . .	1/3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale . . . . .	. . . 30 . . . .	1/3
5	Lavoratori agricoli regolarmente iscritti ed occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. . . . .	. . . 30 . . . .	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:

a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

6. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione

**ART. 13  
AGEVOLAZIONI**

*(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal Servizio Sociale comunale;
- Riduzione del 25% limitatamente alle abitazioni occupate da persone con invalidità totale con un valore ISEE dei componenti il nucleo familiare inferiore a € 10.000,00;
- Esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
- Riduzione del 10% limitatamente ai nuclei familiari che aderiscano al "Progetto di promozione del compostaggio domestico" promosso dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone con protocollo d'intesa del 21/07/2006, mediante l'assegnazione di una compostiera per riciclare la parte organica dei rifiuti domestici.

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 14/06/2012



2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### **ART. 14**

##### **RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO**

*(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 70 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

#### **ART. 15**

##### **RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO**

*(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 20 % di quanto dovuto per il periodo considerato.

#### **ART. 16**

##### **GETTITO DEL TRIBUTO**

*(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

#### **ART. 17**

##### **TARIFFE**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i criteri di commisurazione  
ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 14/06/2012

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998 commisurati al 100% del costo del servizio.

**ART. 18**

**LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

*(Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, per la quale la ditta provvede direttamente al recupero/smaltimento, sono individuate le seguenti categorie d'attività soggette a riduzione della superficie complessiva d'applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione è accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi

La riduzione della tariffa spetta nel caso in cui sia dimostrato, mediante idonea documentazione (art. 10 c) 3 e 15 del D.lgs 22/97) l'avvenuto trattamento e recupero dei rifiuti speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, in percentuale non inferiore all'80% del totale annuo prodotto, prendendo come riferimento i coefficienti di produzione indicati nella tabella 4/b del D.LGS 158/1999. L'agevolazione sarà concessa in base ad un'autodichiarazione da formularsi entro il 15 aprile d'ogni anno per l'anno in corso. L'agevolazione diverrà definitiva solo ad avvenuta dimostrazione dell'effettività del diritto alla riduzione, da comprovare mediante produzione d'idonea documentazione da consegnare inderogabilmente entro il 30 marzo dell'anno seguente all'ufficio Tributi dell'Ente.

**TABELLA AGEVOLAZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI, TOSSICI E NOCIVI**

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	– lavanderie a secco, tintorie non industriali . . . . .	30 .....%
	– laboratori fotografici, eliografie . . . . .	30 .....%
	– autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante . . . . .	30 .....%
	– gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici. . . . .	30 .....%
	– laboratori di analisi . . . . .	20.....%
	– autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, macellerie. . . . .	60 .....%
	– Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri – tornitori – carpentieri) . . . . .	60.....%
	– tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie . . . . .	60 .....%
	- industrie in genere . . . . .	70 .....%

**TABELLA AGEVOLAZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI, E SPECIALI NON ASSIMILABILI, TOSSICI E NOCIVI**

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	– lavanderie a secco, tintorie non industriali . . . . .	70 .....%
	– laboratori fotografici, eliografie . . . . .	70 .....%
	– autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante . . . . .	70 .....%
	– gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici. . . . .	70 .....%
	– laboratori di analisi . . . . .	70.....%
	– autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi , macellerie. . . . .	70 .....%
	– Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri – tornitori – carpentieri) . . . . .	70.....%
	– tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie . . . . .	70 .....%
	- industrie in genere . . . . .	70 .....%

2. Tale riduzione va applicata su tutte le superfici (aree coperte e scoperte) legate al ciclo di produzione.
3. La massima riduzione applicabile ai sensi del presente regolamento è pari al 70% di riduzione della tariffa vigente. Anche in caso di cumulo fra varie riduzioni tutte concorrenti ed applicabili.

Per eventuali attività non considerate nei precedenti commi si fa riferimento a criteri di analogia.

**ART. 19**  
**TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**  
*(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 15 %, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

**CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI****ART. 20 DENUNCE***(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione. 3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. 4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

4. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

**ART. 21****DENUNCIA DI VARIAZIONE***(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

**ART. 22****RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI ALTERNATIVI**

- 1) La riscossione spontanea del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni sarà effettuata a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
- 2) In caso di accertamento con adesione le somme previste andranno versate direttamente all'ente;
- 3) La riscossione coattiva potrà essere effettuata a mezzo cessione del credito tributario, a mezzo di ingiunzione amministrativa, con le modalità di cui al codice di procedura civile, ovvero a mezzo di ruolo coattivo forzato del concessionario abilitato alla riscossione.

**ART. 23****MODALITÀ DEI RIMBORSI***(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1995)*

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3) I rimborsi, spettanti al contribuente, delle somme erroneamente versate in eccedenza, vengono disposte con provvedimento del funzionario responsabile nei termini previsti dall'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO****ART. 24****IL FUNZIONARIO RESPONSABILE***(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario nominato dal Sindaco. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

**ART. 25****SANZIONI***(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507; trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, in applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.

4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

5. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

**ART. 26****LOTTA ALL'EVASIONE.**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

**A) UFFICIO TRIBUTI:**

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 25 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

**B) UFFICIO TECNICO:**

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

**C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:**

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

**D) UFFICIO ANAGRAFE:**

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 14/06/2012

tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

## **CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **ART. 27**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

*(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)*

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di al precedente art. 28.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### **ART. 28**

#### **AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### **ART. 29**

#### **PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 36 e 37 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

### **ART. 30**

#### **ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 14/06/2012

delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta a un quarto (1/4).

#### **ART. 31 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito in numero 4 rate bimestrali dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 39 con le modalità di cui al precedente art. 23, se l'importo è superiore a lire 200.000;

2. Le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzate in un massimo di numero 6 rate bimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

#### **ART. 32 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 40, comma 1, con l'ulteriore sottoscrizione di cui al successivo comma 2.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

#### **ART. 34 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 35 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2002 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

#### **ART. 36 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

#### **ART. 37 RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 14/06/2012

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

**ART. 38**  
**TUTELA DEI DATI PERSONALI**


Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.



Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del .....  
... con atto n.....;
- 2) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.)  
nella  
seduta del ..... n.....;
- 3) È stato ripubblicato all'albo pretorio comunale, unitamente alla decisione del Co.Re.Co.  
prima richiamata, dal ..... al.....  
....., per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo  
pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 4) È entrato in vigore il .....
- 5) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 68, comma 3, del  
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con lettera n. .... in data .....

Data.....



Il Segretario Comunale

.....